

Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti

Settore Approvvigionamenti Ufficio Gare per Lavori e Servizi Tecnici immobiliari

Procedura aperta per l'acquisizione di un accordo quadro triennale per l'affidamento di interventi edili manutentivi non programmabili, anche aventi carattere di urgenza, presso gli immobili in uso all'Agenzia delle Entrate.

Pubblicazione chiarimenti di interesse generale.

# **AVVISO N.1**

Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, di cui al Bando di gara prot. 9194 del 26.8.2022 – Gara ASP Consip n. 3144179 giusta Determina a Contrarre prot. 4250/2022, in conformità a quanto previsto al punto 2.2 (CHIARIMENTI) del Disciplinare di gara, si fornisce il seguente avviso di interesse generale.

lettura disciplinare di gara le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (og2) risulta interamente subappaltabile al 100% ad imprese in possesso di adeguata iscrizione SOA, non risultano invece subappaltabili le lavorazioni afferenti albo gestore ambientale per le categorie 5 - 10 a- 10 b. La ns. società è in possesso di iscrizione nella categoria 2bis si chiede pertanto se tali categorie (si presume, di importo non significativo) possono essere indicate nella dichiarazione

di subappalto ad imprese in possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura. Si resta in attesa di vs gentile riscontro. cordiali

Buongiorno, in merito alla procedura di gara si chiede il seguente chiarimento: da

saluti.

**Chiarimento:** 

Quesito n. 1:

Il requisito del possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è obbligatorio secondo le categorie e classi indicate nel Disciplinare di Gara ed è un requisito distinto ed indipendente rispetto al possesso, anch'esso autonomamente previsto secondo le indicazioni di cui al p.to 7.2 del Disciplinare di gara, delle certificazioni SOA.

Nel caso di mancato possesso del predetto Requisito di Idoneità Professionale, previsto dal p.to 7.1 lett.b) del Disciplinare (iscrizione nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) come da consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. "necessario" o "qualificante" ovvero il predetto requisito di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell'Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara. L'istituto del subappalto "necessario" si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi [cfr. Tar Calabria - Sentenza n. 878/2021].

Quesito n. 2: Buongiorno, la scrivente impresa, non essendo in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie richieste al paragrafo 7.1 lett. b del disciplinare di gara, chiede, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, se tale requisito può essere subappaltato ad un'impresa in possesso della relativa attestazione. Confidando in una celere risposta, si porgono distinti saluti.

**Chiarimento:** Vedasi il *Quesito n.1*.

Quesito n. 3: In merito al lotto "Toscana" è prevista come categoria di qualificazione la cl IV OG1 si chiede conferma che sia accettato a monte l'incremento del quinto della classifica al fine di potervi partecipare anche con la III BIS. Grazie.

Chiarimento: Vale l'articolo 61 c.2 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. laddove questo prescrive che ... "La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto...".

E' onere del concorrente verificare se l'importo a base del Lotto indicato è eseguibile o meno con il possesso della categoria SOA Ilbis (dichiarata quale posseduta) maggiorata del 20%.

Quesito n. 4: Si richiede se il requisito richiesto al punto b) dell'art. 7.1 del disciplinare ovvero l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sia interamente subappaltabile se non posseduto dal concorrente. Cordiali saluti.

**Chiarimento:** Vedasi il *Quesito n.1*.

Quesito n. 5: Con la presente si chiede se il requisito dell'iscrizione alle categorie 5-10A e 10B dell'Albo Gestori Ambientali è relativo all'esecuzione dei lavori o se va dimostrato in sede di partecipazione alla gara.

Si richiede, altresì, una precisazione in merito alla possibilità di subappaltare le opere relativa alla categoria prevalente OG1 (LOTTO LAZIO). Distinti saluti

## **Chiarimento:**

Il requisito di cui al p.to 7.1 lett.b) del Disciplinare di gara è da ritenersi quale requisito di partecipazione e, pertanto, va posseduto nelle forme previste dalle norme entro la data di scadenza della procedura. Non è da intendersi, quindi, quale requisiti di esecuzione del contratto ma trattasi di requisito di partecipazione. Sul punto sono applicabili le regole di cui al subappalto cd. qualificante o necessario. In merito alla seconda richiesta, si rinvia al p.to 9 del Disciplinare di gara, laddove è riportato che: "...Attesa la natura, l'organizzazione territoriale e la dotazione organica interna della Stazione Appaltante nonché considerata la necessità di garantire una gestione esecutiva del contratto che sia efficiente ed efficace nella durata complessiva dell'Accordo Quadro, si rende necessario garantire all'Amministrazione che i lavori di cui alle categorie SOA prevalenti siano integralmente eseguite dall'aggiudicatario. Ferma resta la possibilità di subappaltare, senza limite di soglia in ragione delle previsioni dell'art. 105 del Codice, le lavorazioni proprie delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, secondo quanto definito nella tabella che segue...".

# Quesito n. 6: Buongiorno, in merito alla procedura si richiedono i seguenti chiarimenti ai fini di poter procedere con la preparazione della documentazione amministrativa e tecnica:

- 1) I lotti aggiudicabili per ogni singolo operatore economico, possono essere più di uno o è possibile essere aggiudicatari di più lotti?
- 2) il requisito di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali per le categorie 5,10A e 10B è possibile subappaltarla al 100% ad impresa con idonea qualificazione?

In attesa di un vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti

## **Chiarimento:**

In relazione al primo quesito si rinvia al Disciplinare di gara – premesse ed al p.to 13.1 del medesimo Disciplinare, laddove questo indica esplicitamente che è possibile partecipare senza limite a tutti i Lotti di interesse, fatta salva l'aggiudicabilità di massimo n.3 (tre) Lotti, fermo restando il possesso **cumulativo** dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale richiesti per tutti i lotti aggiudicati.

Per quanto attiene al secondo quesito, si segnala che nel caso di mancato possesso del predetto Requisito di Idoneità Professionale, previsto dal p.to 7.1 lett.b) del Disciplinare (iscrizione nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) come da

consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. "necessario" o "qualificante" ovvero il predetto requisito di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell'Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara. L'istituto del subappalto "necessario" si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi [cfr. Tar Calabria - Sentenza n. 878/2021].

## Quesito n. 7: Spettabile Ente, si chiede

- 1) è possibile soddisfare il requisito di cui al punto 7.1 b relativo all'iscrizione all'albo dei gestori ambientali, mediante il subappalto qualificante?
- 2) in caso di partecipazione al LOTTO 5 CAMPANIA che prevede quale requisito possesso di attestazione SOA Cat. OG1 Class. IV €1.670.647,77 e Cat. Og2 Class III € 671.676,63, è possibile partecipare essendo in possesso di SOA Cat. Og1 Class. IV-BIS €. 3.500.000,00 e ricorrendo al subappalto qualificante per i lavori appartenenti alla categoria OG2.

In attesa di Vs. riscontro Distinti saluti.

## **Chiarimento:**

Per quanto attiene al primo quesito, si segnala che nel caso di mancato possesso del predetto Requisito di Idoneità Professionale, previsto dal p.to 7.1 lett.b) del Disciplinare (iscrizione nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) come da consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. "necessario" o "qualificante" ovvero il predetto requisito di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell'Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara. L'istituto del subappalto "necessario" si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi [cfr. Tar Calabria - Sentenza n. 878/2021].

In relazione al secondo quesito si rinvia al p.to 9 del Disciplinare di gara, laddove è riportato che: "...Attesa la natura, l'organizzazione territoriale e la dotazione organica interna della Stazione Appaltante nonché considerata la necessità di

garantire una gestione esecutiva del contratto che sia efficiente ed efficace nella durata complessiva dell'Accordo Quadro, si rende necessario garantire all'Amministrazione che i lavori di cui alle categorie SOA prevalenti siano integralmente eseguite dall'aggiudicatario. Ferma resta la possibilità di subappaltare, senza limite di soglia in ragione delle previsioni dell'art. 105 del Codice, le lavorazioni proprie delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, secondo quanto definito nella tabella che segue...".

## Quesito n. 8:

Buongiorno, con la presente si chiede se i requisiti relativi all'Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali indicati al punto 7.1. lettera b) del disciplinare debbano essere posseduti obbligatoriamente dal concorrente o se sia possibile affidare lo smaltimento a ditta autorizzata, in quanto la scrivente ha l'iscrizione a detto Albo solo per la categoria 2bis. Distinti saluti.

## **Chiarimento:**

Si segnala che nel caso di mancato possesso del predetto Requisito di Idoneità Professionale, previsto dal p.to 7.1 lett.b) del Disciplinare (iscrizione nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) come da consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. "necessario" o "qualificante" ovvero il predetto requisito di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell'Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara. L'istituto del subappalto "necessario" si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi [cfr. Tar Calabria - Sentenza n. 878/2021].

## Quesito n. 9:

Buongiorno con la presente si chiede il seguente chiarimento. In riferimento ai requisiti richiesti al punto 7.1 comma b) del Disciplinare di gara, (iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del D.lgs. 152/2006), la scrivente impresa è sì iscritta allalbo nazionale gestori ambientali ma non per le specifiche categorie indicate (5,10A,10B). Essendo tale iscrizione un mero requisito di esecuzione, nonchè le categorie richieste molto specifiche, limitando di certo la platea di possibili concorrenti alla procedura, si chiede la possibilità, ai sensi art. 105 c.2 del Codice e art.92 comma 1 del Dpr 207/2010, (essendone vietato l'avvalimento art.89 comma 10) di dichiararne il relativo subappalto a ditta abilitata e se nel caso indicarla all' interno delle dichiarazioni. Ciò anche in considerazione che essendo la natura dell'appalto un accordo quadro, e come noto, non essendo stabilito a priori la quantità delle lavorazioni non ci è possibile

nemmeno fare una stima per poter eventualmente proporre una possibilità di partecipazione in ATI allorquando non è nemmeno definita una categoria SOA per tali lavorazioni. Si riportano di seguito varie sentenze giurisprudenziali al riguardo. [...omissis...].

#### **Chiarimento:**

Si segnala che nel caso di mancato possesso del predetto Requisito di Idoneità Professionale, previsto dal p.to 7.1 lett.b) del Disciplinare (iscrizione nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) come da consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. "necessario" o "qualificante" ovvero il predetto requisito di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell'Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara. L'istituto del subappalto "necessario" si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi [cfr. Tar Calabria - Sentenza n. 878/2021].

## Quesito n. 10:

Buongiorno, con la presente si chiede il seguente chiarimento. In riferimento ai requisiti di capacità economica art. 3.4 del Disciplinare di gara ed in particolare, essendo la scrivente impresa qualificata per la cat. OG1, ove l'importo previsto per la categoria scorporabile OG2 è tale da non richiedere la SOA (importo inferiore a € 150.000 art. 90 Decreto 50/2016) - si chiede la possibilità di partecipare, ai sensi art. 92 comma 1 del DPR 207/2010, dimostrando ai fini della partecipazione alla procedura, la qualificazione nella categoria scorporabile OG2 facendo riferimento alla categoria prevalente. (OG1) , ovvero, per l' esecuzione, dichiarare il subappalto INTEGRALE qualificatorio per la categoria scorporabile OG2.

Si chiede, inoltre, per i lotti ove la categoria prevalente OG1 è di poco superiore al limite previsto per la cat. III-Bis (1.500.000,00) (es. Lotto 18 € 1.651.069,32) e viene indicata, ai fini della partecipazione la cat. IV, la possibilità di partecipare ai fini della qualificazione secondo quanto previsto dall' art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, incremento di un quinto della classifica, ("La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto) arrivando pertanto ad un importo di qualificazione di € 1.800.000.

Grazie, Saluti.

## **Chiarimento:**

Entrambe le domande trovano risposta affermativa. Per la partecipazione alla procedura è necessario che l'aggiudicatario esegua in proprio l'intera categoria

prevalente giusto p.to 9 del Disciplinare di gara. Ma, essendo la categoria scorporabile OG2 a qualificazione *obbligatoria*, qualora il concorrente non la possieda direttamente, dovrà eventualmente ricorrere al subappalto qualificante, dichiarandolo in sede di partecipazione, tanto anche qualora non sussista (per taluni Lotti) la soglia minima di I Classifica per la OG2: in tale ultimo caso si applica l'art. 92 del Dpr 207/2010 e s.m.i., così come riportato dal Disciplinare di gara al p.to 7.2 lett.a). Parimenti è applicabile l'art. 61 c.2 del medesimo Dpr 207/2010 in ordine all'incremento del quinto della classifica SOA posseduta.

# Quesito n. 11: Buonasera, con la presente si chiede:

il requisito b) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per le categorie di rifiuto di diretta applicabilità delle lavorazioni previste dal Capitolato Speciale di appalto, CATEGORIA 5, 10A 10B, PUò ESSERE SUBAPPALTATO AL 100 % essendo la scrivente impresa non in possesso?

Nel caso di risposta positiva, significa che possiamo partecipare alla gara senza dover obbligatoriamente costituire RTI con altra impresa?

In attesa di un vostro cortese riscontro,

Cordiali saluti.

#### **Chiarimento:**

Si segnala che nel caso di mancato possesso del predetto Requisito di Idoneità Professionale, previsto dal p.to 7.1 lett.b) del Disciplinare (iscrizione nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) come da consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. "necessario" o "qualificante" ovvero il predetto requisito di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell'Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara. L'istituto del subappalto "necessario" si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi [cfr. Tar Calabria - Sentenza n. 878/2021].

Quesito n. 12: In riferimento al requisito di idoneità di cui all'art. 7.1.b) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, chiediamo conferma che non sia obbligatorio qualora venga dichiarata la volontà di subappaltare per intero le lavorazioni che prevedono tale iscrizione.

#### **Chiarimento:**

Si segnala che nel caso di mancato possesso del predetto Requisito di Idoneità Professionale, previsto dal p.to 7.1 lett.b) del Disciplinare (iscrizione nell'Albo Gestori Ambientali) come da consolidato dei giurisprudenziale (ex multis TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. "necessario" o "qualificante" ovvero il predetto requisito di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell'Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara. L'istituto del subappalto "necessario" si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi [cfr. Tar Calabria - Sentenza n. 878/2021].

## Quesito n. 13:

Buongiorno, con la presente si chiede se è possibile subappaltare le lavorazioni di cui necessita l'iscrizione all'Albo gestione Ambientale previste al punto 7.1 requisiti di idoneità lettera b) del disciplinare di gara di cui l'impresa non è in possesso, ovvero:

- raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5-classe F)
- attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinosi (categoria 10A-classe E)
- -attività di bonifica di beni contenenti amianto.... (categoria 10B -classe E)

Si resta in attesa di cortese riscontro.

Cordiali saluti.

## **Chiarimento:**

Si segnala che nel caso di mancato possesso del predetto Requisito di Idoneità Professionale, previsto dal p.to 7.1 lett.b) del Disciplinare (iscrizione nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) come da consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. "necessario" o "qualificante" ovvero il predetto requisito di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell'Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara. L'istituto del subappalto "necessario" si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi [cfr. Tar Calabria - Sentenza n. 878/2021].

Quesito n. 14: Buongiorno, si richiede se è possibile subappaltare totalmente il requisito dell'iscrizione all'Albo dei gestori Ambientali al fine di partecipare alla gara.

Cordiali Saluti.

#### **Chiarimento:**

Si segnala che nel caso di mancato possesso del predetto Requisito di Idoneità Professionale, previsto dal p.to 7.1 lett.b) del Disciplinare (iscrizione nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) come da consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. "necessario" o "qualificante" ovvero il predetto requisito di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell'Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara. L'istituto del subappalto "necessario" si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi [cfr. Tar Calabria - Sentenza n. 878/2021].

## **Quesito n. 15:** Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) in caso di partecipazione in costituendo RTI l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, per le categorie indicate nel disciplinare di gara, può essere soddisfatta da una sola delle imprese partecipanti?
- 2) in caso di partecipazione in costituendo RTI, per quanto riguarda i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, ai fini dell'attribuzione del punteggio è sufficiente che una sola delle imprese partecipanti possegga il relativo requisito?
- 3) In caso di partecipazione a più lotti ciascun concorrente/RTI potrà risultare aggiudicatario al massimo di 1 lotto o è possibile aggiudicarsi più di un lotto?
- 4) Per quanto riguarda il criterio di valutazione C) MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA è possibile selezionare un'unica alternativa?

In attesa di riscontro porgo

Distinti Saluti.

#### **Chiarimento:**

In relazione alla prima domanda si rinvia al p.to 7.4 del Disciplinare di gara, laddove si riporta che: "...il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al punto 7.1 lettera b) deve essere posseduto da almeno una delle imprese. Resta inteso, in ogni caso, che l'attività oggetto dell'attestazione potrà esser svolta unicamente da imprese in possesso della attestazione stessa...". In relazione alla seconda domanda si rinvia al punto 18.1 del Disciplinare, laddove è esplicitato che: "...Al fine di conseguire il

punteggio di tali elementi, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d'impresa e consorzio ordinario, il punteggio massimo verrà attribuito solo qualora le predette certificazioni o registrazioni vengano possedute e comprovate da tutte le imprese costituenti il raggruppamento o consorzio ordinario. Nel caso in cui esse siano possedute soltanto da alcuni raggruppandi, il punteggio previsto non verrà assegnato....".

In relazione al terzo quesito posto si rinvia alle premesse del Disciplinare oltre che al p.to 13.1 del medesimo, laddove è riportato che "...ciascun Operatore Economico potrà presentare offerta per uno o più Lotti ed al medesimo Operatore potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di 3 (tre) Lotti sulla base del criterio di rilevanza economica, in ordine decrescente, dei Lotti stessi, fermo restando il possesso cumulativo dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale richiesti per tutti i lotti aggiudicati....".

Con riguardo alla quarta domanda la risposta è affermativa, atteso che non si tratta di alternative, ma di distinte liste di scelta. Il possesso della Certificazione OHSAS 18001 o della ISO 45001 non è alternativo (e quindi non lo esclude) al possesso di ogni eventuale ulteriore sistema conforme alle linee guida UNI-INAIL.

Quesito n. 16: Buongiorno relativamente al requisito di iscrizione all'albo Nazionale dei Gestori ambientali per le categorie 10A e 10B chiediamo se possa essere soddisfatto dichiarando di subappaltare dette attività ad azienda in possesso di detto requisito. ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti.

**Chiarimento:** 

Si segnala che nel caso di mancato possesso del predetto Requisito di Idoneità Professionale, previsto dal p.to 7.1 lett.b) del Disciplinare (iscrizione nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) come da consolidato giurisprudenziale (ex multis TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. "necessario" o "qualificante" ovvero il predetto requisito di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell'Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara. L'istituto del subappalto "necessario" si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi [cfr. Tar Calabria - Sentenza n. 878/2021].

Ouesito n. 17: in riferimento alla procedura di gara, la sottoscritta impresa è iscritta AGA per la categoria 2/BIS per poter partecipare alla procedura di gara può dichiarare il subappalto integrale all'iscrizione Nazionale dei Gestori ambientali per le categorie richieste 5 - 10 A - 10B.

Si resta in attesa di cortese riscontro in merito.

Cordiali Saluti.

#### **Chiarimento:**

Si segnala che nel caso di mancato possesso del predetto Requisito di Idoneità Professionale, previsto dal p.to 7.1 lett.b) del Disciplinare (iscrizione nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) come da consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. "necessario" o "qualificante" ovvero il predetto requisito di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell'Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara. L'istituto del subappalto "necessario" si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi [cfr. Tar Calabria - Sentenza n. 878/2021].

**Quesito n. 18:** Buongiorno. Vorrei sapere se è possibile la partecipazione anche senza il possesso della categ. OG2, dichiarando il subappalto della stessa al 100%. Grazie.

## **Chiarimento:**

Si segnala che nel caso di mancato possesso del requisito di partecipazione indicato, come da consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. "necessario" o "qualificante" ovvero il predetto requisito di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa a ciò abilitata/certificata. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara. L'istituto del subappalto "necessario" si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi [cfr. Tar Calabria - Sentenza n. 878/2021].

## Quesito n. 19: Si richiedono i seguenti chiarimenti:

Per la partecipazione alla gara in oggetto è richiesto il seguente requisito di idoneità:

iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per le categorie di rifiuto di diretta applicabilità delle lavorazioni previste dal Capitolato Speciale di appalto. Si riporta la tabella di dettaglio per tutti i lotti di gara con i requisiti minimi di iscrizione indicati nella tabella al paragrafo 7.1 b) del

disciplinare.

La scrivente impresa non è in possesso del suddetto requisito.

Si chiede se è possibile partecipare ugualmente dichiarando in fase di gara di volere subappaltare le lavorazioni in cui è richiesto il possesso di tale requisito ad impresa qualificata.

Saluti.

#### **Chiarimento:**

Si segnala che nel caso di mancato possesso del predetto Requisito di Idoneità Professionale, previsto dal p.to 7.1 lett.b) del Disciplinare (iscrizione nell'Albo Ambientali) come da consolidato Gestori giurisprudenziale (ex multis TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. "necessario" o "qualificante" ovvero il predetto requisito di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell'Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara. L'istituto del subappalto "necessario" si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi [cfr. Tar Calabria - Sentenza n. 878/2021]. Si precisa che trattasi di requisito di partecipazione e non di esecuzione.

## Quesito n. 19:

Con la presente si richiede se sia possibile subappaltare, ad impresa in possesso del requisito in oggetto, le attività che richiedono l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali o se sia indispensabile formare un raggruppamento. Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo i ns. saluti.

## Chiarimento:

Si segnala che nel caso di mancato possesso del predetto Requisito di Idoneità Professionale, previsto dal p.to 7.1 lett.b) del Disciplinare (iscrizione nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) come da consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. "necessario" o "qualificante" ovvero il predetto requisito di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell'Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara. L'istituto del subappalto "necessario" si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi [cfr. Tar Calabria - Sentenza n. 878/2021].

Quesito n. 20: Buonasera, con la presente chiediamo se il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali fosse obbligatorio oppure, se sprovvisti, possiamo subappaltare i relativi servizi/lavorazione ad idonea impresa iscritta e qualificata. Distinti saluti.

#### **Chiarimento:**

Si segnala che nel caso di mancato possesso del predetto Requisito di Idoneità Professionale, previsto dal p.to 7.1 lett.b) del Disciplinare (iscrizione nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) come da consolidato giurisprudenziale (ex multis TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. "necessario" o "qualificante" ovvero il predetto requisito di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell'Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara. L'istituto del subappalto "necessario" si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi [cfr. Tar Calabria - Sentenza n. 878/2021].

Quesito n. 21: Con la presente si chiede, visto l'art 93 comma 8 del codice appalti, essendo la scrivente società inquadrata come micro/piccola impresa, se sia esonerata dalla presentazione della polizza provvisoria assicurativa per la partecipazione alla procedura di gara. Si resta in attesa di gentile riscontro cordiali saluti

#### **Chiarimento:**

Si segnala che l'esonero di cui al citato c.8 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. riguarda esclusivamente l'obbligo di corredare la garanzia provvisoria dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. Pertanto, per la partecipazione alla presente procedura codesto operatore non è esonerato dalla produzione di idonea garanzia provvisoria, da produrre giuste indicazioni di cui al p.to 10 del Disciplinare di Gara.

Quesito n. 22: Buongiorno, con la presente, si chiede di confermare che NON È OBBLIGATORIO INDICARE la ditta subappaltatrice per le lavorazioni che prevedono il possesso dell'iscrizione nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, qualora si debba obbligatoriamente prevedere il subappalto per dette lavorazioni per mancanza del requisito di iscrizione al relativo Albo, visto che tale obbligo è stato abrogato dal DL 23 dicembre 2021, n. 238.

Cordiali Saluti

#### **Chiarimento:**

Attesa l'entrata in vigore della cd. Legge Europea ex DL 23/12/2021, n. 238, risulta all'attualità abrogato l'obbligo di indicare, in sede di offerta, la terna dei subappaltatori e, quindi, i relativi nominativi. Tale abrogazione rileva, pertanto, anche per i casi di cui al cd. subappalto "necessario" o qualificante, visto che [Consiglio di Stato, sez. V, 25.03.2022 n. 2217] in sede di presentazione dell'offerta non è obbligatoria per legge l'indicazione nominativa dell'impresa subappaltatrice, neppure in caso di subappalto necessario – ovvero allorché il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili. Tanto per le ragioni già esposte da Cons. Stato, Ad. plen., 2 novembre 2015, n. 9, confermate nel vigore dell'attuale Codice dei contratti pubblici dall'applicazione fatta nel precedente di cui a Cons. Stato, V, n. 5745/2019. Va osservato, però, che laddove il concorrente sia privo del requisito di gara, lo stesso è tenuto a dare espressa indicazione della volontà di ricorrere a subappalto di tipo "necessario" per qualificarsi, esplicitando in sede di partecipazione quale requisito non possiede in via diretta e che, quindi, andrà a subappaltare.

Quesito n. 23: Con al presente la scrivente impresa chiede in caso di aggiudicazione quale prezziario verrà applicato per l'esecuzione dei lavori che verranno affidati.

Cordiali saluti

#### **Chiarimento:**

Si rinvia alle disposizioni di cui al Capitolato tecnico di gara dove è indicato che la contabilizzazione delle prestazioni avverrà, fatti salvi puntuali, residuali e motivati ricorsi a specifiche analisi prezzo, sulla base dei Listini Regionali OOPP territorialmente e temporalmente vigenti nell'arco del triennio di riferimento.

Quesito n. 24: Buongiorno, per il lotto 5 Campania, dovendo codesta impresa subappaltare la categoria OG 2, chiede se, all'atto della presentazione della documentazione amministrativa bisogna indicare obbligatoriamente l'impresa subappaltatrice, o dichiarare solo che intende subappaltare tale categoria?

Per quanto riguarda l'iscrizione all'albo gestori ambientali, non avendo codesta impresa l'iscrizione alle categorie indicate nel disciplinare, chiede se tali lavori possono essere affidati a ditte specializzate, in caso di aggiudicazione, o devono per forza essere possedute dall'impresa?

In attesa di un Vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti.

#### **Chiarimento:**

In relazione alla prima domanda si segnala che nel caso di mancato possesso del requisito di partecipazione indicato, come da consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. "necessario" o "qualificante" ovvero il predetto requisito di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l'affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale

titolo ad altra impresa a ciò abilitata/certificata. Permangono, in caso di subappalto cd. "necessario", tutti restanti obblighi e limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara. L'istituto del subappalto "necessario" si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi [cfr. Tar Calabria - Sentenza n. 878/2021].

Ijn relazione alla seconda domanda valgono le medesime considerazioni, atteso che tanto il possesso delle SOA a qualificazione obbligatorie quanto l'iscrizione all'ANGA rappresentano requisiti di partecipazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giovanni Leone
Firmato digitalmente

L'originale è archiviato presso l'Ufficio emittente